DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2018, n. 638

Partecipazione della Regione Puglia al XXXI Salone Internazionale del libro di Torino 10/14 maggio 2018. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020. Assegnazione risorse – Accordo di cooperazione con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.

Assente l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, sulla base dell'istruttoria "effettuata dal Funzionario Responsabile della Promozione di iniziative regionali nell'ambito della Cultura, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura e confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue, il Vice Presidente.

PREMESSO CHE:

- la LR. n. 6/2004 e s.m.i. "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle Attività Culturali" ha definito il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro raggiungimento con riguardo alle attività di spettacolo e cultura sul territorio pugliese;
- tra le priorità dell'azione regionale si prevede l'intervento della Regione Puglia nella promozione di mostre ed eventi espositivi, nella incentivazione dei progetti editoriali (finalizzati alla diffusione dei valori della lettura soprattutto nelle fasce giovanili), nella valorizzazione delle identità culturali, nonché la sua partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali specializzate.

CONSIDERATO CHE:

- In questo quadro di riferimento si colloca la proposta di partecipazione della Regione Puglia alla XXXI edizione del Salone internazionale del Libro che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2018. Tale presenza dell'Assessorato all'importante vetrina editoriale internazionale, si pone in continuità con la partecipazione alle scorse edizioni;
- l'adesione all'iniziativa consente di sostenere l'editoria pugliese, nonché di disporre di una vetrina di richiamo internazionale che permetta di presentare l'intero patrimonio regionale;
- La Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell'ambito del POC Puglia Linea 4 "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale", ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura", in sigla "TPP" quale responsabile dell'elaborazione dell'azione strategica "Attività di sostegno alla lettura attraverso le forme di spettacolo all'interno dei contenitori culturali ed elaborazione del Piano strategico regionale della Cultura";
- La Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia" curato dal TPP;
- Per assicurare l'opportuna partecipazione al Salone di Torino delle strutture regionali e delle imprese, si intende affidare l'organizzazione e la realizzazione di tutte attività connesse al Teatro Pubblico Pugliese Consorzio per le Arti e la Cultura, attraverso un accordo di cooperazione tra il TPP e la Regione Puglia, per un importo di €100.000,00, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e dell'art. 5 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 in applicazione delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza, con nota prot. n. 1083 del 15/11/2016 avente ad oggetto "Acquisizione di servizi delle Agenzie regionali e degli Organismi in house";
- Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16 aprile 2007 n.10 art.47 e D.G.R. n.551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;
- Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese prevede, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, "sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e

promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali.";

- Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese ha personalità giuridica quale Ente Pubblico Economico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- Al suddetto accordo tra le due amministrazioni aggiudicatrici si applica l'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n.
 50/2016, in quanto ricorrono i seguenti presupposti:
 - a. L'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c. le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
 - d. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- Il trasferimento di risorse finanziarie al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese non configura una remunerazione contrattuale, in quanto costituisce il presupposto necessario per la realizzazione delle attività di pubblico interesse, configurandosi come mero rimborso dei costi sostenuti.

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009;
- La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
- la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018- 2020"
- la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio dei previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall'art. 39, comma 109 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss mm. ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale del 13.3.2018, n. 357 quale primo provvedimento di indirizzo per il perseguimento del rispetto del saldo finanziario di cui all'art. 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in relazione alle previsioni di accertamento delle entrate in conto competenza;
- Visto, altresì, la nota AOO_004/Prot.0000562 del 04.04.2018 del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale in merito alla Spesa autorizzata di cui all'allegato B) della citata DGR n. 357/2018, tra cui figurano le spese per la partecipazione al salone di Torino per un importo 150.000,00
- Il capitolo di spesa n. 813026 su cui sono imputate le spese per la partecipazione al Salone di Torino risulta attualmente classificato ai fini della codifica del Piano dei Conti: U 1.3.2.2 e si rende, ai fini delle decisioni qui assunte, destinare le risorse sul capitolo n. 1.4.3.2 di spesa classificato in U 1.4.4.1.

Con il presente provvedimento, pertanto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, si propone alla Giunta Regionale di:

- di partecipare alla XXXI Edizione del Salone Internazionale del Libro, che si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio 2018;
- di individuare, in applicazione delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza, con nota prot. n. 1083 del 15/11/2016 avente ad oggetto "Acquisizione di servizi delle Agenzie regionali e degli Organismi in house, il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, all'Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l'attuazione ed implementazione della partecipazione alla XXXI Edizione del Salone Internazionale del Libro;

- di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il TPP, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare lo schema di Accordo di Cooperazione approvato con la presente deliberazione;
- di apportare le variazioni, così come espressamente riportate nella sezione della copertura finanziaria, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvati con DGR n. 38 del 18/01/2018, previsti dall'art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria pari a € 100.000,00 a valere sul bilancio autonomo";

Copertura Finanziaria D.lvo 118/2011

Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall'art. 39, comma 109 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss mm. ii.

BILANCIO AUTONOMO

VARIAZIONE IN AUMENTO

Iscrizione alla competenza dell'esercizio 2018, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione sull'armonizzazione contabile e relativi principi contabili

Parte spesa

CRA	63 DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 02 SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA								
Capitolo	Declaratoria capitolo	Missione Programm a Titolo	Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell'All. 7 al D. Lgs. 118/2011	Codifica Piano dei conti finanziario	Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse dell'UE di cui al punto 2 All. 7 D. Lgs. 118/2011	Variazione di Bilancio Competenza e cassa e.f. 2018			
813022	DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART. 42 L.R. 14/2004 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	5.2.1	2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	U.01.04.03.02.0 00	8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea	+ € 100.000,00			

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Iscrizione alla competenza dell'esercizio 2018, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione sull'armonizzazione contabile e relativi principi contabili

Parte spesa

CRA	63 DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 02 SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA								
Capitolo	Declaratoria capitolo	Missione Programm a Titolo	Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell'All. 7 al D. Lgs. 118/2011	Codifica Piano dei conti finanziario	Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse dell'UE di cui al punto 2 All. 7 D. 1gs. 118/2011	Variazione di Bilancio Competenza e cassa e.f. 2018			
813026	DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004 ART. 14 E ART. 42 L.R. 14/2004 - SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.2.1	2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	U.01.03.02.02.0 00	8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea	- € 100.000,00			

Autorizzazione alla spesa: DGR n. 357 del 13.3.2018 - Nota AOO_004/Prot.0000562 del 04.04.2018 del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale in merito alla Spesa autorizzata di cui all'allegato B) della citata DGR n. 357/2018

Con determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura si procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa, entro il 31/12/2018.

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, avv. Loredana Capone, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della P.O. competente, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate,

- di partecipare alla XXXI Edizione del Salone Internazionale del Libro, che si svolgerà Torino dal 10 al 14 maggio 2018;
- di individuare, in applicazione delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza, con nota prot. n. 1083 del 15/11/2016 avente ad oggetto "Acquisizione di servizi delle Agenzie regionali e degli Organismi in house, il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, all'Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l'attuazione ed implementazione della partecipazione alla XXXI Edizione del Salone Internazionale del Libro;
- **di approvare** lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il TPP, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare lo schema di Accordo di Cooperazione approvato con la presente deliberazione ;
- di apportare le variazioni, così come espressamente riportate nella sezione della copertura finanziaria, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvati con DGR n. 38 del 18/01/2018, previsti dall'art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria pari a € 100.000,00 a valere sul bilancio autonomo";
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP della Regione Puglia e sul sito istituzionale www. regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ROBERTO VENNERI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE





ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

Regione Puglia

e

Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle azioni previste dallo Statuto regionale, dalla L.R. n. 6/04 per la partecipazione della Regione Puglia al XXXI Salone Internazionale del libro di Torino 10/14 maggio 2018. Assegnazione risorse.



PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali";
- tra le priorità dell'azione regionale si prevede l'intervento della Regione Puglia nella
 promozione di mostre ed eventi espositivi, nella incentivazione dei progetti editoriali
 (finalizzati alla diffusione dei valori della lettura soprattutto nelle fasce giovanili), nella
 valorizzazione delle identità culturali, nonché la sua partecipazione a manifestazioni nazionali
 ed internazionali specializzate.
- in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- La Sezione Economia della Cultura provvede alla gestione operativa dei programmi, processi e attività specifici del settore culturale; coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato degli interventi e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
- il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito TPP),
 istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge

- n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16 Aprile 2007 n.10 art.47 e D.G.R. n.551 del 9 Maggio 2007) quale socio di maggioranza;
- il TPP prevede, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, "sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali.";
- Il TPP non svolge sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo di cooperazione;
- la Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell'intero sistema cultura, nonché le priorità di intervento, ha avviato la costruzione di un piano strategico della cultura per la Puglia 2017-2025;
- la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell'ambito del POC Puglia Linea 4
 "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale", ha individuato il TPP quale responsabile dell'elaborazione del "Piano strategico regionale della Cultura";
- la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia" curato dal TPP, costituendo un gruppo di lavoro congiunto per l'attuazione dello stesso;
- il TPP si configura quale Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione ex. Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle attività "Arte e Cultura in Puglia;

CONSIDERATO CHE

• con DGR n. ____ del __/_/2018, la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione Puglia al XXXI Salone Internazionale del libro di Torino 10/14 maggio 2018., destinando l'importo di € 100.000,00 al fine di incentivare i progetti editoriali (finalizzati alla diffusione dei valori della lettura soprattutto nelle fasce giovanili), valorizzate identità

- culturali, attraverso la sua partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali specializzate.
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del n. D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgsn. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione

- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - A. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - B. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - C. le parti non svolgo sul mercato aperto attività interessante dal presente accordo;
 - D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - E. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati.

VISTO

- la DGR n. 50/2016 che individua il TPP, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di ente strumentale, quale responsabile dell'attuazione del progetto strategico della Cultura per la Puglia nell'ambito del POC Puglia - Linea 4 "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
- la DGR n. 1233 del 2 agosto 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia" curato dal TPP;



- la DGR n. _____ del __/_/2018 con cui la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione Puglia al XXXI Salone Internazionale del libro di Torino 10/14 maggio 2018., destinando l'importo di € 100.000,00;
- la legge regionale del 29 aprile 2004, n. 6, in materia di spettacolo e di attività culturali;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980;
- la L.R. 16 Aprile 2007 n.10 art.47 e D.G.R. n.551 del 9 Maggio 2007;
- l'articolo 15 della Legge n. 241/90.
- l'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016;
- vista la Delibera della Giunta Regionale n. ____ del __/04/2018 con cui è stato approvato il presente accordo di cooperazione;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

TRA

La Regione Puglia con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, dott. Mauro Paolo Bruno, domiciliato presso la sede della Sezione

Ē

il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura - con sede legale in Bari, via Imbriani n. 67 - 70121, (C.F. 01071540726), rappresentato dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. Carmelo Grassi, domiciliato per la carica presso la sede del TPP

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione)

1. La Regione Puglia e il TPP concordano di definire ogni iniziativa utile all'implementazione ed attuazione delle attività finalizzate alla partecipazione della Regione Puglia al XXXI Salone Internazionale del libro di Torino 10/14 maggio 2018., destinando l'importo di € 100.000,00 al fine di incentivare i progetti editoriali (finalizzati alla diffusione dei valori della lettura

6

- soprattutto nelle fasce giovanili), valorizzare le identità culturali, attraverso la sua partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali specializzate
- 2. In particolare, tenuto anche conto dei risultati positivi conseguiti negli anni passati a sostegno delle politiche regionali di promozione e sviluppo delle attività culturali, le parti intendono collaborare in maniera sinergica con l'obiettivo di promuovere e sostenere la diffusione delle attività culturali della Puglia connesse alle professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione e dell'attrattività del territorio pugliese attraverso la cultura.

Art. 2 (Impegni delle Parti)

- Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse che formano parte integrante del presente accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
 - definisce le priorità strategiche di attuazione delle attività e coordina il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi.

b) il TPP:

- declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività di cui al presente Accordo, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari;
- c) le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), alla predisposizione del progetto per l'attuazione delle attività, nel quale vengono individuate e definite le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione, i costi complessivi per le azioni individuate, la regolazione dei relativi flussi finanziari, il cronoprogramma, le risorse umane e materiali per l'esecuzione delle azioni, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali.

7

Art. 3

(Durata dell'Accordo)

- 1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle attività, come definito nel cronoprogramma di cui al progetto attuativo (precedente art.2).
- 2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica condivisi nell'ambito del Comitato di Attuazione di cui all'art. 10 del presente Accordo.

Art. 4

(Modalità di Collaborazione)

- Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
- 2. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, la Regione attiva risorse finanziarie a valere sulla dotazione stanziata e definita nella citata deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del __/04/2018 per la copertura ed al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

Art. 5

Procedura di rimborso dei costi

- 1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, secondo i meccanismi di anticipazione e saldo definiti nel progetto attuativo di cui al precedente art. 2, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.
- 2. Le Parti devono predisporre, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi derivante da programmazione unitaria, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della

- documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
- 3. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
- 4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 6

Variazioni di progetto

- Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni al progetto attuativo, di cui al precedente art .2, che dovranno essere comunque concordate nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo comune di sviluppo del sistema culturale e promozione dell'immagine della Regione Puglia.
- 2. Le modifiche al progetto attuativo relativo non comportano alcuna revisione della presente Accordo.

Art. 7

Recesso

 Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra Parte.

Art. 8

Comitato di attuazione

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, il Comitato di attuazione composto da:

- per il Dipartimento: il Direttore ed il Dirigente della Sezione Economia della Cultura o loro delegati;
- per il TPP: il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, il Direttore e il responsabile di attuazione delle azioni o loro delegati.
- 2. Il Comitato provvede a:
 - predisporre il progetto attuativo di cui all'art. 2;
 - programmare e monitorare l'espletamento dell'Azione prevista dal presente Accordo

Art. 9

(Referenti)

1. Le Parti possono nominare referenti delle attività di progetto dandone comunicazione all'altra Parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 10

(Disposizioni generali e fiscali)

- Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
- 2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.
- 3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
- 4. tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile.
- 5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 11

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per la Regione Puglia:

Dirigente della Sezione Economia della Cultura – Dott. Mauro Paolo Bruno

Via Piero Gobetti, 26 - 70125 - Bari

Tel/fax: 080 540 5600 e-mail: mp.bruno@regione.puglia.it

pec: sezione.economiadellacultura@pec.rupar.puglia.it

b) per il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese:

Presidente, Carmelo GRASSI

Via Imbriani n. 67 - 70121 Bari

Tel. 080 558 0195 - Fax 080 554 3686 Email: carmelo.grassi@teatropubblicopugliese.it

pec: tpp@pec.it

Regione Puglia

Sezione Economia della cultura

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese

Mauro P. Bruno

...

Carmelo Grassi

* Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

> Il presente allegato è composto da n. ______fogn. Il Dirigente del Servizio